



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

e

istanza di emissione di provvedimento *inaudita altera parte*

PER: la sig.ra **Valentina LA MANNA** (C.F.: LMNVNT84D65G273O) nata a Palermo il 25.4.1984 e residente a Ciampino, in viale del Lavoro n. 126 (RM), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura in calce al presente atto

- **ricorrente** -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -



NONCHÉ CONTRO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – AT Roma (C.F. 80190390585 - PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Via Frangipane n. 41, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

NONCHÉ NEI CONFRONTI: di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex nota* MIUR – USP GR n. 0027991 dello scorso 30 agosto 2022 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della ricorrente – sarebbero retrocessi.

* * *

Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale ADEE – Sostegno Primaria), pubblicata in data 5 agosto u.s. e rettificata in data **30 agosto u.s.**

INDICE	
Premessa	2
A) FATTO	3
DIRITTO	11
1) <i>Sul fumus boni iuris</i> : il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e alla corretta posizione nella GPS - ADEE	11
2) <i>Sul periculum in mora</i>	14
2A) Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	14
2B) Sull'irreparabilità del pregiudizio lamentato	15
3) Richiesta di emissione decreto <i>inaudita altera parte</i>	15
CONCLUSIONI	16
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex art.</i> 151 c.p.c.	

Premessa

La ricorrente è un'insegnante iscritta nella I fascia delle GPS, nella quale sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione, e ha presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 59 del D.L. n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni bis*).

La docente, tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS (ADEE) ha riscontrato un errore nel calcolo automatico del punteggio da parte del sistema informatizzato utilizzato dall'Amministrazione, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da negarle la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria.



Tra l'altro, nonostante una rettifica da parte dell'U.S.R. Lazio del 30.8.2022, il medesimo errore è stato ripetuto ed, anzi, la ricorrente dalla posizione n. 1818 in graduatoria è passata alla n. 1820 e ciò comporta una **persistente situazione di illegittimità e una crescente preoccupazione per il suo futuro lavorativo.**

Come noto, purtroppo, ogni anno centinaia di errori vengono segnalati dai docenti nell'attribuzione del punteggio che può dare loro la concreta possibilità di un contratto a tempo indeterminato e, per questo, sono altrettanto noti – si veda la stampa in proposito – i ricorsi promossi dinanzi al Giudice del Lavoro. In effetti, la ricorrente – allo stato – essendo stata esclusa dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo (prorogata dall'art. 5 *ter* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 per l'a.s. 2022/2023), ha visto **pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità** di essere immessa in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova (previsto dalla procedura straordinaria di cui all'art. 59 comma 4 D. L. 73/2021).

Infatti, come si evince dall'elenco delle nomine in ruolo stilato dall'Amministrazione il 1 settembre u.s. ne risultano beneficiari candidati con punteggi inferiori rispetto a quello della ricorrente.


* * *

FATTO

1. La ricorrente ha ottenuto il Diploma di liceo psico-pedagogico, indirizzo pedagogico-sociale, ai sensi della C.M. n. 27 dell'1.2.1991, in data 4.7.2002, presso l'Istituto Camillo Finocchiaro Aprile. Attualmente è una docente iscritta nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, pertanto, è abilitata all'insegnamento (**doc. all. 1**).
2. Inoltre, la sig.ra La Manna ha conseguito, in data 27.6.2022, il **titolo di specializzazione** per le attività di sostegno presso la Link Campus University, entro il termine del 20.7.2022, previsto dall'art. 59 del D.L. n. 73/2021 (**doc. all. 2**).
3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (**doc. all. 3**).
4. La presentazione della domanda mediante l'applicativo ministeriale “istanze on line” consente al candidato, in una prima fase, di scegliere la tipologia della graduatoria in cui intende inserirsi e del posto per cui ci si candida (cd. comune o su sostegno). Nel caso della La Manna la graduatoria prescelta è quella provinciale per la scuola infanzia e primaria, la fascia è la prima (in quanto la ricorrente è abilitata all'insegnamento) e il posto è quello comune (per l'insegnamento ai discenti normodotati).
5. In aggiunta, **l'applicativo consente altresì di inserirsi, nell'ambito della stessa graduatoria, su posto di sostegno (per l'insegnamento ai discenti affetti da handicap), riservando tale possibilità ai candidati in possesso dell'apposito titolo di specializzazione, aggiuntivo rispetto a quello di abilitazione.**



6. La ricorrente ha, quindi, formulato – nell’ambito della medesima istanza in cui ha precedentemente dichiarato di essere abilitata – domanda di inserimento negli elenchi per l’assegnazione di posti su sostegno.
7. Infine, il sistema consente anche di “caricare”, utilizzando la sezione B “titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso” (nel caso della ricorrente il diploma di specializzazione); cfr. guida completa disponibile all’URL: [PowerPoint Presentation \(istruzione.it\)](#).
8. Tanto è vero che anche i numerosi video tutorial presenti sul web per facilitare le insegnanti nella compilazione delle domande mostrano come nella classe di concorso ADEE – quella della ricorrente – nella sezione A.1 è possibile selezionare il titolo di accesso, ma fra questi non vi è menzione del titolo di laurea essendo già stato inserito precedentemente, presupposto per conseguire il titolo di specializzazione *post lauream* e, dunque, ambire ad insegnare quale docente di sostegno (**doc. all. 4**). A scopo illustrativo si riporta la **sequenza di compilazione in formato immagine**:





Selezione GPS

Tipo Graduatoria

- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA (TAB1)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO II FASCIA (TAB10)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA II FASCIA (TAB2)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB3)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB4)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB6)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)**
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO II FASCIA (TAB8)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO I FASCIA (TAB9)



Selezione GPS

Tipo Graduatoria

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)

Tipo posto / Classe di concorso

- ADAA - Sostegno Infanzia
- ADEE - Sostegno Primaria
- ADMM - Sostegno Secondaria di primo grado
- ADSS - Sostegno Secondaria di secondo grado

Indietro

Inserisci



Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado

Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01 ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32. ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

Provvedimento giurisdizionale definitivo

Provvedimento giurisdizionale cautelare

Provvedimento giurisdizionale favorevole all'interessato non passato in giudicato

Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022

9. La ricorrente, infatti, per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia, ha selezionato – ai fini del titolo di accesso – la seguente dicitura: “**dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022**”.
10. Nella versione definitiva della domanda della ricorrente è presente una sezione dedicata ai titoli ulteriori (rispetto a quelli già in possesso della PA relativamente alle GPS), come è ben evidente dalle seguenti schermate:



Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 - Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico - sociale ex CM. 01/02/1991 n. 27 (conseguito entro l'a.s. 2001/02)
votazione originale	88
votazione base	100
votazione rapportata	88
votazione rapportata base	100
data conseguimento	04/07/2002
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	Istituto Camillo Finocchiaro Aprile

Sezione A.2 - Dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria

Dettaglio titolo accesso	Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico - sociale ex CM. 01/02/1991 n. 27 (conseguito entro l'a.s. 2001/02) - scuola primaria
--------------------------	--

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB1 - B21: Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto	
Titolo di certificazione	BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR)
Lingua della certificazione	INGLESE
Livello della certificazione	C2
Data di conseguimento	15/04/2022
Istituzione	British Institutes



11. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS I fascia scuola infanzia e primaria ADEE è **stato notevolmente decurtato il punteggio spettante**, con conseguente deteriore posizione in graduatoria, rispetto al punteggio atteso (**doc. all. 5**).
12. Si ricorda, sin da ora, che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli **allegati A.1 e A.7 all'OM n. 112/2022**: “*tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*” (**doc. all. 6**).
13. In particolare, i percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010, nel caso della ricorrente il titolo di specializzazione sul sostegno (TFA), danno diritto a 12 punti ¹, cui si aggiungono 8 punti per il possesso di titoli culturali, quali le certificazioni linguistiche e informatiche e cioè 6 punti per la certificazione linguistica e 2 punti complessivi per i 4 attestati di conoscenza informatica (0,5 punti per ognuno), ai sensi delle Tabelle A1 e A7 allegate all'OM n. 122/2022. Un totale, quindi, di **20 punti che alla ricorrente non sono stati – inspiegabilmente – conteggiati**. (cfr. **doc. all. 6 e doc. all. 6bis**):



Ministero dell'Istruzione

A/7

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti	da 60 a 65 = 8 da 66 a 70 = 10 da 71 a 75 = 12 da 76 a 80 = 14 da 81 a 85 = 16 da 86 a 90 = 18 da 91 a 95 = 22 da 96 a 100 = 24 8
A.2	Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori	12

¹ I 12 punti relativi alla sezione A.2 della tabella A/7 illustrata sono da intendersi ulteriori rispetto ai 24 punti relativi alla sezione A.1. (per un totale di 36 punti). **Alla ricorrente, in questo caso, sono stati considerati soltanto i 24 punti derivanti dal titolo di specializzazione in relazione al voto senza, però, attribuirle i 12 punti spettanti relativi alla sezione A.2** (percorsi di specializzazione di cui all'art. 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero).



B.14	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6
B.15	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.16	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo	3
B.17	Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti	0,5

14. Lo stesso valeva, anche per lo scorso anno, per l'attribuzione dei punteggi per la formazione degli elenchi aggiuntivi, come previsto dal DM n. 51 del 3.3.2021: *“i soggetti di cui al comma 1 [coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, ndr] sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e, dunque, ... **dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020**”* (doc. all. 7).
15. Quindi, nel caso della ricorrente, i punteggi avrebbero dovuto essere attribuiti sulla base della tabella A/7 ma ciò non è avvenuto. Infatti, alla sig.ra La Manna non è stato calcolato il titolo di accesso alla graduatoria (titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado) ed i titoli culturali ulteriori (la certificazione di lingua inglese C2 e le 4 certificazioni informatiche) per un valore di 20 pt (12+6+2): ne è derivata l'attribuzione di soli 31,50 punti, invece dei 51,50 spettanti (cfr. doc. all. 5):

RM	ADEE	I	1	EE	BARTOLUCCI	CHIARA	1815	8	0	0	24	32	X
RM	ADEE	I	1	EE	EMILI	ANTONELLA	1816	20	0	0	12	32	X
RM	ADEE	I	1	EE	ROSANOVA	ANNA	1817	12	0	0	20	32	X
RM	ADEE	I	1	EE	LA MANNA	VALENTINA	1818	24	1,50	0	6	31,50	X
RM	ADEE	I	1	EE	DI ROCCO	BARBARA	1819	8	0	0	22	30	X
RM	ADEE	I	1	EE	FIASCO	MARIA ROSARIA	1820	16	0	0	13	29	X
RM	ADEE	I	1	EE	MANNELLA	STEFANIA	1821	22	0	0	6	28	X

16. L'“algoritmo” ministeriale, in sostanza, non ha assegnato alla docente il punteggio derivante dal titolo di specializzazione conseguito entro il 20 luglio 2022, oltre che il punteggio per le certificazioni (linguistiche e informatiche) possedute.
17. Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio della ricorrente, la stessa si sarebbe classificata nella posizione n. 1771 della graduatoria GPS per il sostegno e avrebbe, così, ottenuto l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 Decreto Sostegni bis, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADEE e il “bollettino” delle nomine in ruolo per la Provincia di Roma (docc. all. 5 e 8).
18. Infatti, sono molteplici coloro nominati in ruolo con un punteggio nettamente inferiore a quello che sarebbe spettato alla La Manna. Tra questi, sulla base del “bollettino” pubblicato l'1.9.2022, vi sono le dott.sse Emanuela Tirelli (36 punti), Teresa Ciorciari (36

punti), Giusy Giannetto (24 punti), Alessandra Benni (44 punti) e Filomena Saggese (40 punti), a fronte dei 51,5 spettanti alla La Manna.

19. Addirittura, sono state assegnate delle sedi scelte dalla ricorrente docenti con un punteggio inferiore, come nel caso della dott.ssa **Michela Corsetti (sede RMEE8D501G) (doc. all. 5 e 8).**
20. Pertanto, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie (del 5 e del 30 agosto u.s.), la sig.ra La Manna ha proposto reclamo all'USP RM, il quale, nonostante i vari solleciti, non ha mai risposto. (doc. all. 9).
21. Peraltro, come detto, **la rettifica della graduatoria ADEE pubblicata il 30.8.2022 - nota MIUR – USP RM n. 0027991 - che ha corretto il punteggio di altre aspiranti,** non ha fatto altro che peggiorare la posizione della ricorrente, che **dalla posizione n. 1818 in graduatoria è passata alla n. 1820.**
23. Errori identici a quello che ci occupa vengono commessi dal sistema ministeriale da anni, con un notevole “picco” in questo e nel precedente anno scolastico, come dimostrato dai numerosi decreti di rettifica dei punteggi emessi in autotutela dai vari Ambiti territoriali **(doc. all. 10).**
24. È del resto fatto notorio che le OO.SS. hanno denunciato il “caos” delle GPS ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall’algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate **(doc. all. 11).**
25. Copiosa è anche la Giurisprudenza favorevole ai lavoratori che si citerà nelle pagine che seguono.
26. Si fa presente, inoltre, che la ricorrente **non gode di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall’attività di insegnante (doc. all. 12).**
27. Infine, occorre precisare che la ricorrente, attualmente (con provvedimento del 9.9.2022, ha preso servizio nell’Ambito territoriale di Roma, presso un Istituto scolastico di Ciampino) con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (non utile ai fini dell’immissione in ruolo di cui si discute) e, pertanto, si adisce il Tribunale di Velletri quale Giudice del Lavoro, competente territorialmente, data la pacifica giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di formazione delle graduatorie scolastiche che non si formano all’esito di un concorso (doc. all. 12).

* * *

Tanto premesso, è evidente il diritto della ricorrente non solo al **riconoscimento del giusto punteggio**, ma, soprattutto, alla **rettifica della graduatoria**, con conseguente corretto riposizionamento all’interno della stessa. **DIVERSAMENTE, INFATTI, LA SIG.RA LA MANNA PERDEREBBE DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMMESSA IN RUOLO.**

Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità della ricorrente.

* * *



DIRITTO

1) **SUL FUMUS BONI IURIS: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E ALLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADEE**

Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante “*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito in L. n. 123 del 2021, ha previsto, **all'art. 59 (cd. Decreto Sostegni bis), “misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno ...”**.

Questo articolo ha introdotto una **procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi** su posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all'esito delle tornate concorsuali), **residuino posti vacanti e disponibili**.

Infatti, al comma 4 dell'articolo citato si legge che: “**in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi ... coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 [oggi, entro il 20 luglio 2022]...**”.

Tale previsione è stata **prorogata anche per l'a.s. 2022/2023 dall'art. 5 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228**².

La norma afferma, inoltre, che il collocamento in posizione utile nelle GPS ai fini della procedura straordinaria dà diritto all'avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l'assunzione a tempo indeterminato, oltre alla conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dal 1.9.2022.

Dunque, il c.d. Sostegni *ter* si pone in un'ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro **un'unica possibilità di essere stabilizzati definitivamente**. Si ricorda, infatti, che – al di fuori della procedura in commento – gli iscritti nelle GPS non hanno possibilità alcuna di conseguire il ruolo che, come è noto, viene riservato ai docenti inseriti nelle GAE o vincitori di concorso.

² Si riporta il testo della norma: “*al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”.



Nel caso di specie, la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 20 luglio 2022.

Così, la sig.ra La Manna ha tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l'iscrizione alla graduatoria ADEE, ma – al momento della pubblicazione – avvenuta, una prima volta, in data 5 agosto u.s., il punteggio si è rivelato errato, con ricadute negative sul posizionamento in graduatoria e l'impossibilità di espletare l'anno di formazione e prova.

E pensare che, al momento della compilazione della domanda, la docente si è limitata a seguire le indicazioni riportate sul sito del MIUR, ove era indicato che, all'atto dell'iscrizione nella GPS I fascia sostegno (ADEE), sarebbe bastato, dopo l'inserimento del titolo di abilitazione (Laurea) e di specializzazione (TFA), *“importare titoli **ulteriori** rispetto al titolo di accesso”*.

L'errore, quindi, è dipeso **dall'algoritmo ministeriale che non ha calcolato i punti derivanti dal titolo di specializzazione (TFA), nonché dai titoli culturali informatici e di lingua inglese.**

Ancora, si segnala che, nella **sezione A.1 (titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio), la ricorrente ha specificato - nell'apposita casella - il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito il 27.6.2022.** Non si comprende come i 21,5 punti non le siano stati attribuiti!

Inoltre, nella **sezione successiva (punto B – titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso)** la sig.ra La Manna, come richiesto dal portale, **ha correttamente inserito i titoli culturali ULTERIORI, ma neppure questi 8 punti sono stati conteggiati ai fini del punteggio.**

È pacifico che **i criteri di calcolo del punteggio che l'algoritmo avrebbe dovuto utilizzare sono quelli fissati dall'OM n. 112/2022: “Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”** (art. 3, comma 3).

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, le tabelle di riferimento sono le A/1 e A/7 (cfr. doc. all. 6).

Ebbene, **alla stregua delle tabelle suddette, il punteggio complessivo attribuito alla ricorrente è errato e deve essere rettificato, contestualmente alla graduatoria.**

INVECE DEI 31,5 PUNTI ASSEGNATI VANNO ATTRIBUITI 51,5 PUNTI, AGGIUNGENDO I 20 MANCANTI.

Quanto detto, è ulteriormente provato dalla circostanza secondo cui **il MI, resosi conto degli errori creati dall'algoritmo, ha pubblicato, in data 30 agosto u.s., una seconda graduatoria, in rettifica della precedente, ma il punteggio della ricorrente è rimasto comunque invariato.**

E non si dica che l'errore è attribuibile alla docente stessa, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui esso fosse stato commesso dalla candidata, è ormai costante l'orientamento della **Giurisprudenza,**



secondo cui: “**in tema di graduatorie provinciali** ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all'interno della graduatoria definitiva **allorquando l'attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all'erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand'anche peraltro si fosse trattato di un vero e proprio errore di digitazione, l'amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente ...**” (Trib. Venezia del 29.5.2020).

Nello stesso senso anche **Trib. Rieti che, con Ordinanza dell'8.9.2022** in una causa patrocinata dagli Scriventi difensori, **ha ribadito che ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris* non rileva la questione dell'imputabilità di eventuali errori materiali commessi dal candidato al momento della compilazione della domanda,** essendo necessario che – in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990) – deve prevalere la posizione che lo stesso possiede in concreto dovendosi interpretare la domanda complessivamente alla luce dei titoli effettivamente posseduti (in questo senso anche **Trib. Napoli n. 2733 del 2022 citata da Trib. Rieti** che ha condivisibilmente evidenziato che laddove il candidato segnali un proprio errore o un errato calcolo da parte dell'Amministrazione la PA avrebbe dovuto attivarsi eseguendo un'adeguata verifica della domanda “*tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della PA*” – **doc. all. 13**).

È ben noto, infatti, che l'apparente oggettività della macchina/ algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l'efficienza delle sue attività. Però, **la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali** (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, “*la regola che governa l'algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei **principi di logicità e ragionevolezza** e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere ... nella considerazione che l'amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale*” (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

Quindi, deve comunque resistere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (*human in the loop*).

In tal senso, **l'orientamento è ormai consolidato nell'escludere la legittimità di una decisione puramente automatica,** in quanto **l'algoritmo deve svolgere una funzione solo “servente” e strumentale,** quale supporto automatizzato della decisione umana e dell'istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.



In un altro caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, **il Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l'impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

Infine, si segnala una pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021 – cfr. doc. all. 13**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del *software* del Ministero dell'Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il “***favor participationis***” del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A..

Si cita, poi, l'**ordinanza ex art. 700 c.p.c. di Codesto Tribunale di Velletri del 1 marzo 2022** sempre su “*un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo*” utilizzato dal Ministero convenuto per compilare le graduatorie e assegnare gli incarichi di insegnamento (cfr. doc. all. 13)

Pertanto, ove il sistema informatico del MIUR avesse calcolato correttamente il punteggio della ricorrente, questa si ritroverebbe con una posizione in graduatoria molto più alta, che le avrebbe pacificamente permesso di ottenere un contratto a tempo determinato che, completato l'anno di formazione e prova, unitamente al buon esito della prova disciplinare, si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato, con **efficacia retroattiva a decorrere dall'1.9.2022**.

* * *

2) **SUL PERICULUM IN MORA**

2A) **SULL' IRREPARABILITÀ**

Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbe sopportare la docente – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- **si è ritrovata** – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – **nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!**
- il mancato posizionamento spettante sulla base del punteggio in detta graduatoria **pregiudica irreparabilmente la possibilità della ricorrente di essere assunta a tempo indeterminato**, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- la ricorrente **non gode di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante**.

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario la ricorrente sarebbe costretta a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego



stabile (di ruolo) quale docente dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto della docente in epigrafe all'attribuzione del punteggio spettante, sulla base del titolo di abilitazione posseduto e delle certificazioni conseguite nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituiti dall'articolo 59 del DL n. 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro della ricorrente, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MIUR – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022.

* * *

2B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che **la ricorrente, allo stato, è esclusa dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma e che l'ultima nominata sulla stessa preferenza espressa dalla ricorrente è la dott.ssa Michela Corsetti che, con soli 38 punti è stata assegnata alla sede.**

Peraltro, occorre ricordare che, come detto, l'immissione in ruolo è subordinata per legge al positivo superamento di un periodo di prova non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo: attendere i tempi di un giudizio ordinario comprometterebbe la possibilità di salvare l'anno scolastico in corso, non ottenendo il ruolo con decorrenza 1.9.2022.

* * *

3) RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qualvolta sussistano ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso del tempo necessario per la convocazione della controparte, ovvero quanto l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto che le colleghe e i colleghi della ricorrente posizionatisi utilmente nella graduatoria provinciale per le supplenze stanno maturando l'anno di formazione e prova, per conseguire, dal prossimo anno ma con decorrenza dallo scorso 1° settembre, **l'assunzione definitiva a tempo indeterminato.**

Consentire, quindi, alla ricorrente l'inserimento nella corretta posizione nella graduatoria in commento equivarrebbe a tutelarne la dignità umana e professionale, **evitando che possano esaurirsi i posti disponibili ai fini dell'immissione in ruolo a causa di un mero errore informatico.**

* * *



Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la sig.ra La Manna, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669**bis** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

occorrendo anche a mezzo di decreto emanato inaudita altera parte

- A)** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di specializzazione posseduto e delle certificazioni conseguite, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 51,5 punti invece dei 31,5 finora assegnati, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, istituiti dall'articolo 59 del decreto legge numero 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro della ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MIUR – USP RM n. 0027991 dello scorso 30 agosto 2022, di assegnarle una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda o, comunque, rese disponibili e, in ogni caso, di ammetterla alla procedura straordinaria di cui alla norma sopra citata;
- B)** il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente;
- C)** spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS –*ex* nota MIUR – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE



Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex nota* MIUR – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della ricorrente – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIUR – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della ricorrente – sarebbero retrocessi?”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile e che nulla è dovuto per il contributo unificato stante la situazione reddituale familiare della ricorrente.

* * *

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Diploma di liceo psico-pedagogico;
- 2) Titolo di Specializzazione per le attività di sostegno;
- 3) Domanda istituzione delle GPS; scioglimento della riserva e scelta sedi;
- 4) <https://www.youtube.com/watch?v=n5HfA0C5NSk> ;
- 5) graduatorie ADEE del 5 agosto e del 30 agosto 2022;
- 6) O.M. n. 112/2022 e tabelle allegate;
- 6bis) titoli ulteriori non considerati (certificazioni linguistiche e informatiche);
- 7) DM n. 51/2021;
- 8) decreto USR Lazio del 1.9.2022 ed elenco allegato;
- 9) reclamo inoltrato dalla ricorrente;
- 10) decreti di rettifica del punteggio in GPS I fascia a campione per gli aa.ss. 2021/2022;
- 11) articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:
<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-2023-errori-vanno-segnalati-anche-se-si-ha-punteggio-in-piu-si-rischia-di-perdere-la-supplenza-video/>
<https://www.tecnicaldellascuola.it/gps-2022-errori-nei-punteggi-quali-problematiche-sulle-prossime-supplenze>
<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lalgoritmo-non-funziona-prof-precari-assegnati-a-caso>
<https://www.informazioneeducazione.it/lalgoritmo-che-gestisce-gli-incarichi-e-supplenze-dalle-gps-non-ha-rispettato-la-normativa-arriva-la-prima-sentenza/>



-
- 12) bollettino nomine annuali/fino al termine delle attività didattiche e decreto del 9.9.2022;
 - 13) Giurisprudenza;
 - 14) modulo autocert. redditi, ISEE 2021 e copia doc. di identità.

Con osservanza,

Roma, 27 settembre 2022

(prof. avv. Iolanda Piccinini)

(avv. Marco Isceri)

- f.to digitalmente -

